



Club Alpino Svizzero
Sezione Bellinzona e Valli

STATUTI DELLA SEZIONE BELLINZONA E VALLI DEL CLUB ALPINO SVIZZERO

I GENERALITÀ

Natura giuridica

Art. 1. La sezione Bellinzona e Valli del Club Alpino Svizzero (detta in seguito semplicemente Sezione) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS. La sezione fa parte a tutti gli effetti del Club Alpino Svizzero ed ha la sua sede a Bellinzona.

Scopi

Art. 2. Conformemente all'art. 2 degli statuti centrali la Sezione riunisce persone einteressate alla montagna dal profilo sportivo, culturale e scientifico.

La sezione promuove:

- a) gli sport alpini come pure le nuove forme di attività legate alla montagna di tipo agonistico o ricreativo;
- b) le attività culturali e scientifiche che hanno un legame con l'alpinismo, il mondo alpino e la sua conservazione.

Compiti

Art. 3. La Sezione adempie principalmente ai propri scopi attraverso:

- a) la diffusione e la pratica dei valori di amicizia, rispetto e solidarietà tra i membri;
- b) un programma annuale di gite estive e invernali attrattivo ed adatto alle possibilità dei singoli membri;
- c) il promovimento delle attività sezionali presso i giovani garantendo loro un'attiva organizzazione giovanile;
- d) l'organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche o artistiche e con l'adozione di iniziative editoriali;
- e) la promozione della sicurezza in montagna e la gestione delle colonne di soccorso;
- f) il contributo attivo alla protezione del mondo alpino;
- g) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di rifugi alpini e bivacchi.

II MEMBRI

Ammissioni

Art. 4. Chiunque abbia compiuto il 10° anno di età e che si impegna ad osservare gli statuti può far parte della Sezione. L'ammissione è decisa dal Comitato al quale va inoltrata domanda scritta.

Diritto di voto, eleggibilità

Art. 5. Il diritto di voto e di eleggibilità è accordato dall'inizio dell'anno civile in cui il membro compie il 16.mo anno di età.

Membri onorari

Art. 6. Un membro che ha reso eminenti servizi alla Sezione o alla causa della montagna può essere nominato membro onorario.

Tasse sociali

Art. 7. I membri sono tenuti al pagamento della tassa centrale e della tassa sezionale.

L'assemblea generale può decidere la riscossione a tempo determinato di altri contributi destinati a scopi speciali.

I membri onorari sono esentati dal pagamento della tassa sezionale.

I membri liberi, esonerati dal pagamento della tassa sezionale prima del 1. gennaio 1993 continuano a beneficiare di questa facilitazione.

Dimissioni

Art. 8. Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al Comitato con effetto al 31 dicembre dell'anno in corso.

Espulsioni e radiazioni

Art. 9. Il membro che viene meno ai suoi obblighi verso la Sezione o si rende indegno di appartenere alla stessa può, su proposta del Comitato, essere espulso dalla Sezione con i due terzi dei voti dei membri presenti all'assemblea.

I membri che non versano la tassa sociale entro i termini stabiliti dal Comitato centrale sono radiati d'ufficio.

Pretese

Art. 10. I membri dimissionari, espulsi o radiati non possono vantare pretese alcune nei confronti della Sezione.

Responsabilità

Art. 11. Gli impegni finanziari della Sezione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità dei membri in tal senso è esclusa.

III ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

Organi

Art. 12. Gli organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione;
- d) le commissioni di nomina assembleare.;

Assemblea ordinaria

Art. 13. L'assemblea generale è convocata dal comitato, in via ordinaria una volta all'anno con preavviso scritto di almeno 10 giorni.

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) nomina il presidente e i membri del comitato;
- b) approva i rapporti e i conti annuali;
- c) approva il preventivo annuale della gestione corrente;
- d) approva le spese straordinarie superiori a Fr 5'000;
- e) fissa le tasse sezionali;
- f) nomina i membri onorari;
- g) nomina la commissione di revisione e le commissioni speciali;
- h) approva gli statuti e le loro modifiche.

Assemblea straordinaria

Art. 14. L'assemblea generale può essere convocata, in via straordinaria, dal comitato ogni qualvolta lo ritiene necessario o da almeno un quinto dei membri su istanza scritta e motivata al comitato.

Modalità di voto

Art. 15. L'assemblea decide a maggioranza dei presenti, di regola, per alzata di mano, sugli argomenti all'ordine del

giorno. In caso di parità decide il voto del presidente.

Comitato

Art. 16. Il comitato è composto da almeno 9 membri e si costituisce da se ad eccezione del presidente.

Il comitato resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente ogni qualvolta le esigenze lo richiedono.

Compiti e competenze

Art. 17. Il comitato rende operativi gli scopi della Sezione, ne cura gli interessi e la rappresenta secondo le facoltà concesse dagli statuti.

Può disporre dei fondi della Sezione nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'assemblea generale. È inoltre competente per spese straordinarie fino ad un importo di Fr 5'000. Eventuali spese straordinarie, urgenti ed improrogabili, eccedenti questo importo, possono essere eccezionalmente decise dal Comitato e sottoposte per approvazione, con le dovute motivazioni, alla prossima assemblea generale.

La Sezione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente con un membro del Comitato.

Il comitato può costituire commissioni o gruppi di lavoro per scopi specifici coinvolgendo anche membri estranei al Comitato.

Commissione di revisione

Art. 18. La commissione di revisione è composta di due membri e di un supplente.

Essa esamina annualmente la gestione contabile dell'Associazione ed allestisce il proprio rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

Commissioni speciali

Art. 19. L'assemblea generale può istituire commissioni speciali con compiti determinati.

IV DISPOSIZIONI FINALI

Scioglimento

Art. 20. Lo scioglimento della Sezione può essere deciso soltanto da un'assemblea generale appositamente convocata e con l'approvazione dei 2/3 dei membri presenti.

L'istanza di scioglimento deve essere inoltrata al comitato da almeno 2/3 dei membri.

In caso di scioglimento i beni sociali disponibili sono devoluti al CAS.

Modifica degli statuti

Art. 21. Gli statuti possono essere modificati su proposta del comitato o di almeno 1/6 dei membri.

Disposizioni sussidiarie

Art. 22. Per quanto non fosse previsto dai presenti statuti, fanno stato gli statuti centrali del CAS.

Entrata in vigore

Art. 23. I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria del 5 dicembre 1997 ed entrano in vigore con l'approvazione del Comitato centrale.

I presenti statuti sono stati approvati dal Comitato centrale il 7 gennaio 1998.

Il presente documento è una trascrizione degli statuti originali cartacei. In caso di differenze fanno stato gli statuti originali in forma cartacea.